

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5697 del 12/11/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FOSSO DI CAMPO GRANDE E DAL FOSSO DELL'INFERNO AD USO IDROELETTRICO IN LOCALITA' BARIGAZZO IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MO). PRATICA: MOPPA0348. CONCESSIONARIO: TAZZIOLI DOMENICO.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5854 del 12/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la d.G.R. n. 1781 del 2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021“.
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0837345 del 20/11/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Tazzioli Domenico., c.f. TZZDNC55T31E426W, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Fosso dell’Inferno e dal Fosso di Campo Grande, nel Comune di Lama Mocogno (MO), località Barigazzo, ad uso idroelettrico, con scadenza al 31/12/2015, assentita con det. 9885 del 26/08/2008, (cod. pratica MOPPA0348);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva, in quanto rinnovo su corpi idrici in stato ecologico classificabile come “Eccellente” poiché con bacino idrografico minore di 10 kmq e sezioni di chiusura sopra i 300 m.s.l.m.;

PRESO ATTO del parere espresso dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (registrato in ingresso al prot. PG/2021/0157989 del 13/10/2021), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO che nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio della concessione erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell’art. 48 del RR n. 41/2001 e dell’art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO di mantenere il deflusso minimo vitale (DMV) pari a l/s 5 per il Fosso di Campo Grande e l/s 5 per il Fosso dell’Inferno, fissato dalla det. 454/2005;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 03/11/2021 la somma pari a 172,01 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 09/03/2005, nella misura di 138,50 euro ed integrato in data 10/09/2008 nella misura di 7,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica MOPPA0348;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Tazzioli Domenico., c.f. TZZDNC55T31E426W, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. pratica MOPPA0348 con prelievo esercitato mediante n. 2 opere di presa fisse situate nel Comune di Lama Mocogno (MO), località Barigazzo, come di seguito descritte:
 - un’opera di presa sul Fosso di Campo Grande, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 62, fronte mapp.li n. 149 e 150; coordinate geografiche UTM-RER x:631945; y:902497;
 - un’opera di presa sul Fosso dell’Inferno, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 62, fronte mapp.li n. 150 e 152; coordinate geografiche UTM-RER x:631976; y:902533;
 - le opere di presa, costituite da 2 due piccole briglie che alimentano una vasca divisa in due sezioni (la prima di raccolta primaria che assicura il rilascio del DMV scaricando l’eccesso nella seconda che alimenta l’utenza idroelettrica), convogliano l’acqua in una vasca di carico individuata catastalmente al fg. 62 mapp. 150, dotata di scarico di troppo pieno all’interno del Fosso di Campo Grande. Dalla vasca di carico si diparte la condotta forzata che, attraversando in subalveo il Fosso dell’Inferno all’altezza del fg. 62 mapp. 270, alimenta l’impianto per la produzione di energia elettrica ubicato catastalmente al fg. 62 mapp. 277. Lo scarico delle acque turbinate avviene, mediante tubazione in PVC DN 400, nel Fosso del Bosco a valle della confluenza tra il Fosso di Campo Grande e il Fosso dell’Inferno.
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;

- la portata di concessione è fissata nella misura massima di 7 l/s (3,5 l/s per il Fosso di Campo Grande e 3,5 l/s per il Fosso dell’Inferno), ed è utilizzata per produrre, con un salto nominale di m. 60, energia elettrica in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 3,08;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2040;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 09/11/2021;
- 4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2021 in 317,51 euro;
- 5. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 317,51 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento al concessionario;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Tazzioli Domenico., c.f. TZZDNC55T31E426W (cod. pratica MOPPA0348).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo è prelievo esercitato mediante n. 2 opere di presa fisse situate nel Comune di Lama Mocogno (MO), località Barigazzo, come di seguito descritte:
 - un'opera di presa sul Fosso di Campo Grande, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 62, fronte mapp.li n. 149 e 150; coordinate geografiche UTM-RER x:631945; y:902497;
 - un'opera di presa sul Fosso dell'Inferno, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 62, fronte mapp.li n. 150 e 152; coordinate geografiche UTM-RER x:631976; y:902533;
2. le opere di presa, costituite da 2 due piccole briglie che alimentano una vasca divisa in due sezioni (la prima di raccolta primaria che assicura il rilascio del DMV scaricando l'eccesso nella seconda che alimenta l'utenza idroelettrica), convogliano l'acqua in una vasca di carico individuata catastalmente al fg. 62 mapp. 150, dotata di scarico di troppo pieno all'interno del Fosso di Campo Grande. Dalla vasca di carico si diparte la condotta forzata che, attraversando in subalveo il Fosso dell'Inferno all'altezza del fg. 62 mapp. 270, alimenta l'impianto per la produzione di energia elettrica ubicato catastalmente al fg. 62 mapp. 277. Lo scarico delle acque turbinate avviene, mediante tubazione in PVC DN 400, nel Fosso del Bosco a valle della confluenza tra il Fosso di Campo Grande e il Fosso dell'Inferno.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 3,08 per un salto nominale di m. 60,00.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura massima uguale a 7 l/s (3,5 l/s per il Fosso di Campo Grande e 3,5 l/s per il Fosso dell'Inferno).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 317,51 euro (di cui 164,39 euro per la risorsa idrica e 153,12 euro per l'occupazione demaniale).
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 317,51 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2040.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 5 per il Fosso di Campo Grande e l/s 5 per il Fosso dell'Inferno, fissato dalla det. 454/2005; il DMV viene garantito mediante la vasca di raccolta primaria di ogni opera di presa, che deve essere sempre mantenuta sgombra da ostruzioni;
2. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, è tenuto ad installare idoneo dispositivo per la contabilizzazione della produzione elettrica annuale e trasmettere i dati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpaie – Servizio Gestione Demanio Idrico. Tali dati potranno essere utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo,

il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - AREE E CONDIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni (registrate in ingresso al prot. PG/2021/0157989 del 13/10/2021) dettate dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile :

- *il Richiedente è obbligato a provvedere alla regolare sistemazione e manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua interessati dalle opere di presa, dalla condotta di adduzione e dai canali di scarico e restituzione delle acque di troppo pieno e turbinate, nonché del tratto immediatamente a valle degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessarie al fine di garantire adeguata protezione della sponda da fenomeni erosivi o cedimenti;*
- *qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del fosso dell'Inferno o del fosso di Campo Grande per cause da imputarsi all'uso e alla derivazione di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;*
- *il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione all'utilizzo dell'area demaniale concessa e alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;*
- *il Richiedente è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e delle attrezzature connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi;*
- *l'utilizzo delle aree concesse e la derivazione di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;*
- *a seguito di ogni evento di piena il Richiedente dovrà visionare l'impianto e i tratti di corsi d'acqua interessati dalle opere di cui al presente nulla osta idraulico, verificando che non ci*

siano state modifiche o deterioramenti delle opere che possano creare pericolo ed ostacolare il regolare deflusso delle acque;

- *in fase di esercizio dell'impianto il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, sia durante l'esecuzione di interventi di manutenzione che in condizioni di gestione ordinaria dell'impianto;*
- *il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui trattasi, al fine di garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua ed il mantenimento delle stesse in condizione di efficienza, ed è obbligato ad apportare all'area e all'opera concessa a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;*
- *sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto e delle opere connesse, previa comunicazione allo scrivente Servizio di ogni accesso in alveo, specificandone le modalità di intervento, i mezzi utilizzati e la durata, almeno 8 giorni prima della data prevista; rientrano nell'ambito di tali manutenzioni anche gli eventuali interventi di movimentazione del materiale litoide per ripristinare la funzionalità della presa, o di altre opere accessorie, per i quali non sarà necessario richiedere autorizzazione espressa ma solo inviare la comunicazione preventiva di cui sopra;*
- *le suddette attività di movimentazione di materiale litoide, che dovranno comunque essere ridotte al minimo, dovranno essere svolte evitando alterazioni morfologiche dei corsi d'acqua quali ad esempio accumuli, anche temporanei, a monte delle opere trasversali di presa, al fine di non creare ostacoli al regolare deflusso della piena ed evitare il formarsi di canali non*

naturali in alveo; al fine di garantire il trasporto verso valle del materiale fluitato nei corsi d'acqua, l'inerte eventualmente recuperato dalle operazioni di pulizia delle varie opere afferenti all'impianto idroelettrico dovrà essere rilasciato a valle anche attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici; rimane in ogni caso sempre vietata l'asportazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; lo scrivente Servizio si riserva di impartire in fase esecutiva eventuali prescrizioni in relazione alle condizioni idro-morfologiche dei corsi d'acqua;

- *è a carico del Richiedente la regolare manutenzione dei tratti del fosso dell'Inferno e del fosso di Campo Grande interessati dalle opere, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale e la rimozione di alberature pericolanti; il Richiedente è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dell'alveo per un congruo tratto a monte e a valle dei manufatti costituenti l'impianto idroelettrico, effettuando periodicamente il taglio delle piante esistenti all'interno dell'alveo, la manutenzione della vegetazione ripariale e l'eventuale ricalibratura dello stesso in modo da favorire il regolare deflusso delle acque;*
- *nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, i materiali litoidi eventualmente accumulatisi non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti all'interno degli ambiti demaniali; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato/smaltito secondo la normativa vigente;*
- *nell'ambito degli interventi di manutenzione sopra prescritti, inoltre, per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate prioritariamente le strade e piste esistenti; qualora necessarie, la formazione di ulteriori piste di cantiere interferenti con i corsi d'acqua dovrà essere limitata alla sola area di intervento, le stesse dovranno essere rimosse al termine dei lavori con ripristino dell'area di cantiere a carico del Richiedente, che dovrà impedire l'utilizzo della pista stessa alle persone non autorizzate al fine di evitare rischi per*

l'incolumità pubblica, ponendo in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo;

- *per ogni altro intervento che non consiste nella manutenzione ordinaria e che interessa l'alveo, le sponde o le opere idrauliche, il Richiedente dovrà presentare regolare domanda di autorizzazione ai lavori con descrizione dell'intervento da eseguirsi ed ottenere specifico nulla osta;*
- *con cadenza almeno biennale, il Richiedente dovrà, in ogni caso, trasmettere allo scrivente Servizio una comunicazione attestante la buona conservazione delle opere dando conto degli interventi di manutenzione effettuati;*
- *sono a carico del Richiedente l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione ai tratti di fosso dell'Inferno e fosso di Campo Grande interessati dall'impianto idroelettrico in oggetto, per garantire il buon regime delle acque e impartite in qualunque momento dallo scrivente Servizio;*
- *i lavori nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua che avessero per oggetto la conservazione delle opere realizzate nonché la manutenzione delle sponde per un congruo tratto a monte e a valle necessaria anche a garantire l'accessibilità alle opere in qualsiasi momento e l'ispezionabilità delle stesse, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;*
- *gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;*
- *qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;*

- *per tutta la durata delle lavorazioni connesse agli interventi di manutenzione, sistemazione e/o messa in sicurezza idraulica di competenza dello scrivente Servizio, in corso, programmati o comunque previsti nei tratti interessati dall'impianto idroelettrico in oggetto, il Richiedente è inoltre obbligato ad ottemperare a tutte le indicazioni e prescrizioni che saranno impartite dal Servizio ai fini di una ottimale ed efficiente conduzione ed esecuzione dei lavori; tali prescrizioni potranno riguardare, a titolo meramente esemplificativo: fermo programmato dell'impianto, supporto logistico anche in fase di accantieramento e disponibilità di aree e piste per l'accesso in alveo, pronto intervento in caso di necessità di ripristino della derivazione e della funzionalità della centrale...*
- *in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovranno essere preventivamente concordate con congruo anticipo con lo scrivente Servizio le modalità di ripristino dello stato dei luoghi e le modalità esecutive di realizzazione degli interventi di dismissione previsti.*
- *Lo scrivente Servizio si riserva di prescrivere in qualunque momento l'esecuzione e la manutenzione di qualsiasi lavoro od opera che sia ritenuto necessario, in relazione all'impianto idroelettrico in oggetto, per garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interferenti.*

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.